



Associazione Nazionale
EX GRANATIERI

STATUTO SOCIALE



1912

Associazione Nazionale
EX GRANATIERI

Socio Sig.

.....

A. Castelli & C. - Roma



Presidente Onorario
S. M. VITTORIO EMANUELE III

Vice Presidente Onorario
S. A. R. FILIBERTO DI SAVOIA-AOSTA

*Approvato nell'Assemblea Costitutiva
del 14 Aprile 1912*

DENOMINAZIONE E SCOPI

Art. 1. — E' costituita in Milano una
Associazione fra coloro che hanno milita-
to, o che militano, nel Corpo dei Grana-
tieri.

Essa si denomina « *Associazione Nazionale ex Granatieri* ».

Art. 2. — Scopi dell'Associazione sono :

a) Cementare i vincoli di fratellanza fra i Soci, tener vivo il ricordo dei fasti e delle glorie del Corpo e rendere onore al coraggio ed alle virtù militari e civili di quei Soci o Commilitoni, che se ne fossero mostrati degni.

b) Iniziare o partecipare a quelle manifestazioni, che possono tener vivo e sviluppo nel popolo, l'amore e la fratellanza col nostro glorioso Esercito.

c) Dare ai Soci che ne hanno bisogno e ne facessero richiesta, tutto l'appoggio morale che il Consiglio direttivo, esaminato il caso, trovasse di poter accordare.

DEI SOCI.

Art. 3. — I Soci sono di quattro categorie cioè :

1. Soci *onorari*.
2. Soci *benemeriti*.
3. Soci *effettivi*.
4. Soci *aderenti*.

Art. 4. — Sono Soci *onorari* quelle personalità che pel loro valore, pei loro meriti o per la loro posizione portassero lustro ed onore alla Associazione. Questi Soci son nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

Art. 5. — Sono Soci *benemeriti* quelli che versano una somma non inferiore a L. 100 e pagano una quota annua come i soci effettivi.

Art. 6. — Sono Soci *effettivi* quelli che pagano una quota annua di L. 15. Il pagamento della quota deve farsi entro il primo trimestre. L'anno iniziato si considera come intero.

Art. 7. — Sono Soci *aderenti* quelli che pagano una volta tanto una somma non inferiore di L. 3 senz'altro obbligo di contributo sociale. Coloro che versano una somma non inferiore a L. 20 ricevono speciale attestato di merito.

Art. 8. — Tutti i Soci ricevono gratis all'atto della iscrizione il distintivo sociale. Quelli della prima e della seconda categoria in argento, quelli delle altre categorie in metallo bianco.

Art. 9. — Eccezione fatta per i Soci onorari, nessuno può appartenere all'Asso-

ciazione se non ha militato nel Corpo dei Granatieri.

Art. 10. — Chiunque aspiri a divenire Socio, dovrà fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando a quale categoria di Soci intende iscriversi. La domanda dovrà essere corredata dalla prova di aver militato nel Corpo dei Granatieri. Il Consiglio delibera sulla accettazione della domanda; in caso di reiezione, non è tenuto a dirne il motivo. Il Socio che volesse cessare di far parte dell'Associazione, deve dare per iscritto le sue dimissioni al Consiglio, *tre mesi prima* dello scadere dell'anno.

CARICHE SOCIALI.

Art. 11. — L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo compo-

sto da 14 membri nominati dall'Assemblea annuale dei Soci a maggioranza di voti e secondo le norme di cui all'art. 12.

Art. 12. — Il Consiglio elegge nel proprio seno:

1 Presidente; 4 Vice Presidente; 1 Segretario; 1 Cassiere Economo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 13. — I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e si rinnovano per un terzo ogni anno. Nei primi due anni la scadenza sarà determinata dal sorteggio; in seguito avverrà per anzianità. Gli scaduti sono rieleggibili. Qualora durante l'annata, per dimissioni o per altre cause venissero a mancare da uno a tre consiglieri, i rimasti in carica provvederanno alla loro surroga. I surroganti restano in carica fino alla prossima Assem-

blea e saranno calcolati come sorteggiati o scaduti.

Il Consigliere che per quattro sedute consecutive mancasse alle Sedute del Consiglio, senza giustificato motivo, verrà ritenuto dimissionario e si provvederà senz'altro alla sua sostituzione.

Art. 14. — Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione; il Vice Presidente lo sostituisce nella sua assenza.

DALL'ASSEMBLEA.

Art. 15. — L'Assemblea si convoca di obbligo ogni anno entro il primo trimestre, ad essa il Consiglio presenterà:

1) Il rendiconto morale della Associazione.

2) Il bilancio consuntivo dell'anno finito chiuso al 31 dicembre e quello preventivo dell'anno in corso.

3) La nomina dei Consiglieri scaduti.

4) Le proposte che il Consiglio troverà opportuno sottoporre all'approvazione dei Soci.

5) Le proposte presentate a firma di almeno 25 Soci effettivi.

Art. 16. — L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci onorari, benemeriti ed effettivi. I soci aderenti possono intervenire, ma senza diritto di voto. Essa potrà essere convocata anche durante l'anno, quando il Consiglio lo credesse opportuno; oppure quando fosse domandata per iscritto al Consiglio da almeno 50 Soci.

Art. 17. — Le Assemblee saranno dichiarate valide trascorsa mezz'ora fissata per la convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, e le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti.

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO E SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 18. — Le aggiunte o le modificazioni allo Statuto Sociale dovranno essere approvate nelle Assemblee con l'intervento di almeno 50 soci presenti alla votazione. Se la prima convocazione andasse deserta, si indirà nel termine di 15 giorni la seconda Assemblea in cui sarà validamente presa deliberazione a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 19. — Lo scioglimento dell'Associazione non potrà essere dichiarato che da una Assemblea espressamente convocata, sopra domanda firmata da almeno un quarto dei Soci iscritti benemeriti ed effettivi. Tale Assemblea per essere valida, deve avere l'intervento di almeno la metà dei Soci iscritti e deliberare a maggioranza assoluta dei voti.



